



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

# LA LEGGE PROVINCIALE DI SEMPLIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITA' E LA LEGGE SBLOCCA CANTIERI





## AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

### *Art. 10*

*Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria*

**7 bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori è di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l'incarico relativo al progetto posto a base di gara.**

I testi delle norme vigenti sono tratti dal sito del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e da Normattiva





## AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

*È possibile affidare incarichi di progettazione e di direzione lavori con un unico contratto se la somma degli importi dei relativi incarichi risulti inferiore alla soglia europea e purché l'incarico comprenda il progetto posto a base di gara.*





## AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

Capo X quater

Disciplina applicabile agli appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria

Art. 58.30

*Progettista e direzione dei lavori*

1. Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il regolamento di attuazione definisce il ruolo del progettista nella fase di realizzazione dell'opera progettata e stabilisce i casi per i quali il ruolo di direttore dei lavori e di progettista sono incompatibili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Art. 27

*Disposizioni generali*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58.30, comma 1, secondo periodo, della legge, l'affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori relativi alle opere e ai lavori previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), avviene con **procedure distinte** salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento. Al progettista è garantito il proseguimento dell'incarico fino alla fine dei lavori per il controllo del rispetto delle previsioni progettuali e per la stesura delle eventuali perizie suppletive e di variante.





## SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

### Art. 46

*(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, **gli archeologi;**





## PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

### *Art. 10*

*Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria*

**8 bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.**





## **SUBAPPALTO (lavori, servizi e forniture)**

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Art. 26

### *Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto*

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara. **Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia.**





## **SUBAPPALTO (lavori, servizi e forniture)**

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32. Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019)

### *Art. 1.*

#### *Modifiche al codice dei contratti pubblici*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

v) all'articolo 105:

1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del **cinquanta per cento** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.";

Il decreto è entrato in vigore il **19/04/2019**.







## **SUBAPPALTO (*lavori, servizi e forniture*)**

LEGGE 14 giugno 2019, n. 55. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi Infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (GU n.140 del 17-6-2019)

### *Art. 1*

*(Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare).*

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **fino al 31 dicembre 2020**, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare **la quota del 40 per cento** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

La legge di conversione è in vigore dal **18.06.2019**.





## **SUBAPPALTO (*lavori, servizi e forniture*)**

### ***Applicazione***

- 1) nelle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 32/2019, i cui bandi o inviti sono stati rispettivamente pubblicati o inviati prima del 19 aprile 2019: **30%**
- 2) nelle procedure i cui bandi o inviti sono stati rispettivamente pubblicati o inviati dal 19 aprile al 17 giugno 2019: **50%**
- 3) nelle procedure i cui bandi o inviti sono stati rispettivamente pubblicati o inviati dal 18 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2020: **40%**





## **SUBAPPALTO (*lavori, servizi e forniture*)**

### ***Interpretazioni diverse sul limite***

Altri commentatori continuano a considerare il limite per le prestazioni subappaltabili rivolto ai soli operatori economici.

Per altri parrebbe possibile che le stazioni appaltanti possano prevedere dei limiti inferiori al 40% per le prestazioni subappaltabili. Tuttavia, questa ulteriore limitazione presuppone che venga **dimostrata una natura peculiare delle prestazioni da affidare.**





## **SUBAPPALTO (*lavori, servizi e forniture*)**

### **Infrazione n. 2018/2273**

*Non vi è alcuna ragione per ritenere che le nuove direttive contratti pubblici del 2014 ammettano (contrariamente alle direttive del 2004) restrizioni quantitative al subappalto fissate in maniera astratta in una determinata percentuale dell'appalto.*

*Le direttive si basano sul principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto.*

*Conformemente a tale approccio, l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE consente alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare il diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto, ma solo ove siffatta restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere.*

*Occorre concludere che la normativa italiana viola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso al subappalto in tutti i casi, e non solo nei casi in cui una restrizione del subappalto sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto.*





## **SUBAPPALTO (lavori, servizi e forniture)**

LEGGE 14 giugno 2019, n. 55. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi Infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (GU n.140 del 17-6-2019)

### *Art. 1*

*(Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare).*

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, **fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105**, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

### *Art. 105 (Subappalto)*

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il **trenta per cento** dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

*(Categorie Superspecialistiche di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture del 10/11/2016, n. 248)*





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

## SUBAPPALTO (*lavori, servizi e forniture*)

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

### Art. 26

#### *Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto*

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

~~e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.~~

### Art. 73

#### *Disposizioni transitorie e finali*

11. L'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale concernente "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività" **si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo.**

(26 giugno 2019)





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

## SUBAPPALTO *(lavori, servizi e forniture)*

*E' possibile autorizzare un contratto di subappalto all'operatore economico che abbia partecipato alla procedura di appalto di lavori anche nei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della lp 2/2019 (26 giugno 2019)*





## GARANZIA DEFINITIVA (*lavori, servizi e forniture*)

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

### Art. 31

*Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare*

1. Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, **salvo quanto disposto da questo comma**. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. **Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.**







## **GARANZIA DEFINITIVA (*lavori, servizi e forniture*)**

La garanzia definitiva non è richiesta in caso di affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea per i quali sia previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.

La nuova disposizione si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della lp 2/2019 (26 giugno 2019)





## CORRENTEZZA RETRIBUTIVA *(lavori, servizi e forniture)*

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

### *Art. 33*

#### *Verifica della correttezza delle retribuzioni*

1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici. **Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità.**





## CORRENTEZZA RETRIBUTIVA *(lavori)*

Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

*Art. 43*

*Tutela dei lavoratori*

**5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).**

**5 bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività 21 di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche è comunicato all'amministrazione aggiudicatrice.**

**6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5 bis.**

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, **del subappaltatore** o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.



## ELENCO PREZZI *(lavori)*

Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

*Art. 13*

*Elenco prezzi*

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata. **Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.**





## ELENCO PREZZI (*lavori*)

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

### *Art. 6*

#### *Stima del valore degli appalti o delle concessioni*

3. Il valore stimato dell'appalto, indipendentemente dal momento in cui la stima è stata fatta, **deve risultare valido**, ai sensi della normativa vigente, **al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara** o, quando non è prevista un'indizione di gara, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento.





## ELENCO PREZZI (*lavori*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Titolo III

*Progettazione*

Capo I

*Contenuto dei progetti*

Art. 8

*Disposizioni generali per la progettazione dei lavori*

9. L'adozione di prezzi relativi a voci non contenute nell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge, nonché l'adozione di singoli prezzi diversi da quelli contenuti nel medesimo elenco prezzi è **motivata attraverso l'analisi del singolo prezzo**.

Art. 9

*Elaborati progettuali*

4. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato "elenco dei prezzi unitari". **I prezzi relativi a ciascuna lavorazione sono dedotti dal vigente elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge o sono adottati, in mancanza della corrispondente voce, ai sensi del comma 5.** Quando il progetto è posto a base di gara, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

5. Per eventuali voci mancanti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge il relativo prezzo viene determinato mediante analisi effettuata nel modo seguente:

- a) applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge ovvero in mancanza da listini ufficiali vigenti nell'area interessata o dai listini della locale camera di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il dodici e quindici per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

